



GAS FLUORURATI

Registro telematico nazionale

Le informazioni contenute in questa presentazione sono aggiornate al 3 LUGLIO 2013



Protocollo di Kyoto


Nel quadro del protocollo di Kyoto l'Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell'8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento.

Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: Biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F-gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF₆).

Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas).

Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell'intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita.

Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature





Regolamento 842/2006

Lo scopo del regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, attraverso una serie di misure o azioni adottate in ogni fase del loro ciclo di vita e contribuire così all'obiettivo della riduzione delle emissioni dell'Unione Europea e degli Stati membri.

Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra: idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF₆) nonché i preparati contenenti tali sostanze ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

la normativa europea interviene su:

- contenimento delle perdite degli F-gas,
- recupero degli F-gas da apparecchiature,
- certificazione e attestazione di personale e imprese,
- informazione sulle quantità di F-gas prodotte, importate ed esportate,
- etichettatura di prodotti e apparecchiature.

inoltre, prevede il divieto:

- ✓ dell'uso di SF₆ e di preparati a base di SF₆ finalizzati al riempimento dei pneumatici e pressofusione del magnesio per quantità di SF₆ > di 850 kg/anno,
- ✓ di immissione sul mercato di prodotti o apparecchiature che contengono F-gas o il cui funzionamento dipendono dagli essi.



Regolamenti tecnici

In seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 842/06,
l'Unione ha completato ed integrato lo stesso con altri 10 regolamenti che disciplinano:

| Contenuto | Numero |
|--|--------------|
| formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori | 1493/2007/Ce |
| forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature | 1494/2007/Ce |
| requisiti standard di controllo delle perdite su: | |
| sistemi di protezione antincendio fissi | 1497/2007/Ce |
| apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore | 1516/2007/Ce |
| requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale: | |
| apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore | 303/2008/Ce |
| impianti fissi di protezione antincendio ed estintori | 304/2008/Ce |
| requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su: | |
| commutatori ad alta tensione | 305/2008/Ce |
| apparecchiature contenenti solventi | 306/2008/Ce |
| requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per impianti di condizionamento d'aria veicoli a motore | 307/2008/Ce |
| formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione | 308/2008/Ce |



D.P.R. n. 43/2012

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 n. 43 è entrato in vigore il 5 maggio 2012 e disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:

| Oggetto | Riferimento Regolamento (CE) |
|--|---|
| individuazione delle autorità competenti | articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 842/2006 |
| le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese | articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008; |
| procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone | articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008 |
| rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese | articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008 |
| acquisizione dei dati sulle emissioni | articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 |
| registri | articolo 10 regolamento (CE) n. 303/2008, articolo 10, regolamento (CE) n. 304/2008, articolo 5, regolamento (CE) n. 305/2008 articolo 4, regolamento (CE) n. 306/2008 |
| etichettatura delle apparecchiature | articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 |



AMBITO DI APPLICAZIONE



Soggetti interessati

Il Regolamento CE prevede diversi adempimenti in capo ai diversi soggetti della filiera .

In particolare gli obblighi che riguardano la certificazione e l'iscrizione al Registro coinvolgono:

| Soggetti | Per fare cosa |
|---|---|
| Operatori (ovvero proprietari) di apparecchiature/sistemi contenenti gas fluorurati <i>che si avvalgono di</i> | Prevenzione di perdite da talune apparecchiature. Riparazione quanto prima possibile delle perdite rilevate Installazione, manutenzione o riparazione, compresa la riparazione di perdite in taluni sistemi ed apparecchiature da parte di personale e imprese certificati Recupero di gas fluorurati durante le operazioni di manutenzione o riparazione e prima dello smaltimento definitivo dei prodotti e delle Apparecchiature |
| Personale tecnico e imprese coinvolti in determinate attività collegate ad apparecchiature contenenti gas fluorurati | Talune apparecchiature sottoposte a controlli regolari da parte di Personale certificato per verificare l'eventuale presenza di perdite Tenuta di un registro per talune Apparecchiature Installazione di sistemi di rilevamento delle perdite in talune applicazioni |

Quali attività rientrano ?



| Attività di | Con riferimento a |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; recupero di gas fluorurati ad effetto serra; installazione, manutenzione o riparazione | apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra |
| <ul style="list-style-type: none"> controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra recupero di gas fluorurati ad effetto serra; installazione, manutenzione o riparazione | impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | commutatori ad alta tensione |
| recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra | apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore |





Quali gas ?


I gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF6) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni. Sono diventati molto diffusi dagli anni '90 come sostituti di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono³ utilizzate all'epoca nella maggior parte delle applicazioni, come i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), e gradualmente eliminate in base al protocollo di Montreal.

I gas fluorurati non contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono, tuttavia la maggior parte di essi presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Trovano impiego in vari settori e applicazioni, ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in sistemi antincendio, propellenti per aerosol e solventi.

I PFC sono di norma usati nel settore dell'elettronica (ad esempio per la pulizia al plasma di wafer di silicio) e nell'industria cosmetica e farmaceutica (estrazione di prodotti naturali come nutraceutici e aromi), ma in misura minore anche negli impianti di refrigerazione come sostitutivi dei CFC – spesso in combinazione con altri gas. In passato i PFC venivano utilizzati come agenti estinguenti e possono ancora trovarsi nei sistemi di protezione antincendio più vecchi.

L'SF6 viene usato principalmente come gas di isolamento e di spegnimento d'arco in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di protezione nella produzione di magnesio e alluminio.



Il regolamento riguarda quindi



| Le persone che fanno attività di | Con riferimento a |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; recupero di gas fluorurati ad effetto serra; installazione, manutenzione o riparazione | apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra |
| <ul style="list-style-type: none"> controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra recupero di gas fluorurati ad effetto serra; installazione, manutenzione o riparazione | impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | commutatori ad alta tensione |
| recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra | apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore |
| Le imprese che fanno attività di | Con riferimento a |
| installazione, manutenzione o riparazione | apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra |
| installazione, manutenzione o riparazione | impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | commutatori ad alta tensione |
| recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra | apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore |



Obblighi



| | |
|-------------------------|--|
| Iscrizione al registro | <p>Persone ed imprese devono iscriversi al Registro . A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati</p> |
| Certificati e attestati | <p>Persone ed imprese devono essere in possesso di certificati o, a seconda delle attività che svolgono, attestati Certificati ed attestati devono essere rilasciati da organismi accreditati .</p> |



Come adempiere agli obblighi



Percorso

Iscrizione del personale che svolge materialmente l'attività al **al registro telematico FGAS** gestito dalle CCIAA, che rilascia un attestato di iscrizione. La sola iscrizione non consente di operare nel rispetto della normativa.

Iscrizione dell' impresa (anche nel caso di ditta individuale) **al registro telematico FGAS**, gestito dalle CCIAA, che rilascia un attestato di iscrizione. La sola iscrizione non consente di operare nel rispetto della normativa.

Per refrigerazione e antincendio

✓ Il personale sostiene e supera l'esame teorico e pratico presso un **organismo di certificazione** accreditato e riceve il **certificato** definitivo;

✓ L'impresa richiede e ottiene la **certificazione** da un **organismo di certificazione** a seguito della verifica che l'impresa impieghi personale certificato in numero congruo, che abbia le attrezzature sufficienti e che abbia un piano di qualità

✓ L'organismo di certificazione comunica al registro l'avvenuto rilascio dei certificati

Per Recupero FGAS da veicoli

✓ Il personale partecipa ad un corso presso un **organismo di attestazione** certificato e riceve l'attestato;

✓ L'impresa non è tenuta a fare alcuna operazione

✓ L'organismo di certificazione comunica al Registro l'avvenuto rilascio dell'attestato

A questo punto sia il personale che l'impresa possono svolgere le attività di cui al DPR 43/2012





REGISTRO TELEMATICO



Registro Telematico



- ▶ L'articolo 13 del D.P.R. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
- ▶ La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti
- ▶ Il Registro è stato istituito il giorno 11 febbraio 2013.
- ▶ Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale :

a) domande di iscrizione al Registro di cui agli :

- ❖ *art. 5 organismi di valutazione,*
- ❖ *art. 7 organismi di attestazione,*
- ❖ *art. 8 persone e imprese;*

b) domande di certificazione provvisoria di cui all'art. 10 persone e imprese;

c) dichiarazioni di deroghe di cui art.11 ed esenzioni di cui art.12

- ▶ Le iscrizioni vengono effettuate presso la Camera di Commercio competente esclusivamente per via telematica: sul sito verranno quindi pubblicati i facsimile dei modelli di iscrizione.
- ▶ Il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate consenta di avere un quadro generale e aggiornato in tempo reale delle certificazioni e delle attestazioni rilasciate e il loro riconoscimento reciproco a livello europeo. Il registro ha la funzione di dare un quadro generale ed aggiornato delle imprese che in Italia esercitano le attività oggetto del decreto con funzione di pubblicità notizia per il mercato di riferimento



Registro Telematico



- ▶ Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
 - a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'art. 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'art. 7;
 - b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'art. 10;
 - c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5;
 - d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'art. 9, comma 3;
 - e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli art. 11 e 12;
 - f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'art. 14.
-



Registro Telematico: scadenze



- ▶ Il Registro è stato istituito in data 11 febbraio 2013
- ▶ L'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di istituzione del registro, ovvero entro il 12 aprile 2013.
- ▶ Con Decreto del Ministero dell'Ambiente, la scadenza è stata differita di ulteriori 60 giorni all'11 giugno 2013.
- ▶ A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.
- ▶ **L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.**



Registro Telematico: dopo la scadenza



Il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate rimane pienamente attivo anche dopo la scadenza del termine dell'11 giugno per consentire ad imprese e persone di iscriversi secondo le medesime modalità in vigore prima della scadenza.

Dopo la scadenza, persone e imprese che si iscrivono per le attività disciplinate dai regolamenti 303/2008 e 304/2008 non potranno però più richiedere il certificato provvisorio.

Pertanto non potranno esercitare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 43/2012, prima di aver ottenuto il certificato rilasciato dagli organismi di certificazione.





CERTIFICAZIONE



Certificato provvisorio



Le Camere di commercio hanno rilasciato a persone ed imprese che, disponendo dei requisiti lo hanno richiesto, iscrivendosi prima dell'11 giugno 2013, il certificato provvisorio.

Il certificato provvisorio serve a persone ed imprese per poter svolgere, **per 180 giorni dalla data di rilascio** e in attesa di ottenere il certificato "*definitivo*", le attività di:

- ▶ Controllo, recupero, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra .
- ▶ Controllo, recupero, installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Il certificato provvisorio non è rinnovabile.




Mi sono iscritto e adesso



| Soggetti | Attività |
|--|--|
| <u>Persona che svolge attività di recupero FGAS da autoveicoli</u> | Il personale per poter svolgere l'attività deve essere in possesso di attestato. Il rilascio dell'attestato alle persone che svolgono l'attività avviene a seguito della partecipazione ad un corso organizzato da un organismo di attestazione. |
| <u>Impresa che svolge attività di recupero FGAS da autoveicoli</u> | L'impresa che svolge attività di recupero FGAS da autoveicoli, per poter operare deve impiegare personale in possesso di attestato. L'impresa non deve essere in possesso nè di attestato nè di certificato. |
| <u>Impresa che svolge attività di installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 303) e impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 304) ;</u> | Dallo scadere del certificato provvisorio o in assenza di esso l'impresa per poter operare deve essere in possesso di certificato rilasciato da organismi di certificazione La certificazione viene rilasciata alle imprese a seguito della verifica della presenza di requisiti quali l'impiego di personale certificato in misura congrua rispetto al fatturato , la disponibilità di strumentazione e la presenza di procedure di qualità |
| <u>Persona che svolge attività di controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati , recupero di gas fluorurati, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 303) e impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 304) ;</u> | Dallo scadere del certificato provvisorio o in assenza di esso la persona per poter operare deve essere in possesso di certificato rilasciato da organismi di certificazione La certificazione viene rilasciata alle imprese a seguito della verifica della presenza di requisiti quali l'impiego di personale certificato in misura congrua rispetto al fatturato , la disponibilità di strumentazione e la presenza di procedure di qualità |



Il percorso di certificazione



Obblighi per le persone

(aggiornamento giugno 2013)



| Le persone che fanno attività di | Con riferimento a | Hanno questi obblighi |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;• recupero di gas fluorurati ad effetto serra;• installazione,• manutenzione o riparazione | apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione |
| <ul style="list-style-type: none">• controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra• recupero di gas fluorurati ad effetto serra;• installazione,• manutenzione o riparazione | impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | commutatori ad alta tensione | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione |
| recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra | apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro▪ Devono ottenere l'attestato da un Organismo di attestazione |



Obblighi per le imprese

(aggiornamento giugno 2013)



| Le imprese che fanno attività di | Con riferimento a | Hanno questi obblighi |
|--|--|--|
| installazione, manutenzione o riparazione | apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione |
| installazione, manutenzione o riparazione | impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro▪ Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | commutatori ad alta tensione | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro |
| recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra | apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro |
| recupero di gas fluorurati ad effetto serra | impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore | <ul style="list-style-type: none">▪ Devono iscriversi al Registro |



Regolamento 303: refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore



| Soggetti | Attività |
|---|--|
| Deve ottenere un certificato il <u>PERSONALE</u> che svolge attività di | <p>CONTROLLO delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;</p> <p>RECUPERO , ovvero la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori (da art. 2 del Reg.(CE) 842/2006)</p> |
| Devono ottenere un certificato il <u>PERSONALE</u> e le <u>IMPRESE</u> che svolgono attività di | <p>INSTALLAZIONE, ovvero l'assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l'operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio</p> <p>MANUTENZIONE O RIPARAZIONE, ovvero tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 14, e all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite</p> |
| Può ottenere una <u>DEROGA</u> di 2 anni il <u>PERSONALE</u> | iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l'attività in questione, purché quest'ultima sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività, |
| Può ottenere l' <u>ESENZIONE</u> dall'obbligo di certificazione il <u>PERSONALE</u> | <p>che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente</p> <p>adetto al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/2005, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità allo stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria</p> |
| Sono <u>ESCLUSE</u> | le attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. |

Regolamento 303: categorie di certificati



| Soggetti | Attività |
|----------------------|--|
| <u>Categoria I</u> | <ol style="list-style-type: none">1) Controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;2) Recupero di gas fluorurati ad effetto serra;3) Installazione;4) Manutenzione o riparazione; |
| <u>Categoria II</u> | <ol style="list-style-type: none">1) Controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali a <u>condizione che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati;</u>2) Recupero di gas fluorurati ad effetto serra;3) Installazione;4) Manutenzione o riparazione; <p>In relazione alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra</p> |
| <u>Categoria III</u> | Recupero di gas fluorurati ad effetto serra; in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra |
| <u>Categoria IV</u> | Controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali a <u>condizione che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati;</u> |



Regolamento 304: impianti fissi di protezione antincendio e di estintori

| Soggetti | Attività |
|---|--|
| Deve ottenere un certificato il <u>PERSONALE</u> che svolge attività di | CONTROLLO delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; |
| | RECUPERO , anche per quel che riguarda gli estintori, ovvero la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori (da art. 2 del Reg.(CE) 842/2006) L'attività deve avvenire prima dello smaltimento definitivo dei contenitori dell'agente estinguente e, se opportuno, durante le operazioni di manutenzione o di riparazione. I contenitori dell'agente estinguente devono essere scollegati da un impianto ad opera di personale certificato. |
| Devono ottenere un certificato il <u>PERSONALE</u> e le <u>IMPRESE</u> che svolgono attività di | INSTALLAZIONE, ovvero il primo collegamento, nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell'agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio; |
| | MANUTENZIONE O RIPARAZIONE, ovvero tutte le attività che implicano un intervento sui serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti o sui relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell'agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio |
| Può ottenere una DEROGA di 1 anno il <u>PERSONALE</u> | iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l'attività in questione, purché quest'ultima sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività, |
| Sono ESCLUSE | le attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra |



Regolamento 307: impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore

| Soggetti | Attività |
|---|--|
| Deve ottenere un attestato il <u>PERSONALE</u> che svolge attività di | RECUPERO di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE, e quindi: - destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; -destinati al trasporto di merci, aventi una massa di riferimento minore o uguale a 1305 Kg (Per massa di riferimento si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg).. |
| Può ottenere una <u>DEROGA</u> di 1 anno il <u>PERSONALE</u> | iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata . In particolare la persona deve essere, a sua volta, in possesso di attestato. |
| <u>Non ha alcun obbligo di certificazione o attestazione</u> | L'impresa che svolge l'attività |



Durata dei certificati / attestati

| Soggetti | Durata |
|-----------------------------------|--|
| Certificato per le persone | <p>Il certificato ha una durata di dieci anni</p> <p>Ogni anno le persone fisiche certificate, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, devono inoltrare una dichiarazione con cui attestano, ai sensi del DPR 445/2000:</p> <ul style="list-style-type: none">- di aver svolto almeno un intervento su un impianto durante l'anno;- di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto. <p>Al termine degli accertamenti l'OdC rilascerà una dichiarazione di sussistenza della competenza che costituisce parte integrante del certificato.</p> |
| <u>Certificato per le imprese</u> | <p>La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni.</p> <p>Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, l'Organismo dovrà effettuare due verifiche ispettive presso l'impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) mentre le restanti verifiche sono documentali.</p> |
| <u>Attestato</u> | Non è prevista scadenza |





Rapporti con DM 37/2008

Se l'impresa svolge

attività di **installazione o di manutenzione straordinaria** di apparecchi di condizionamento e refrigerazione rientranti nell'ambito di applicazione del DM 37/2008 dovrà preliminarmente essere abilitata all'esercizio di tali attività per la lettera c).

attività di **installazione o di manutenzione straordinaria** di impianti antincendio rientranti nell'ambito di applicazione del DM 37/2008 dovrà preliminarmente essere abilitata all'esercizio di tali attività per la lettera g).

L'iscrizione al registro fgas e l'ottenimento della certificazione in base al DPR 43/2012 sono elementi aggiuntivi e necessari per installare impianti contenenti FGAS ma non escludono l'obbligo di rispettare la normativa vigente.

Se l'impresa svolge attività non regolamentate dal DM 37/08 (p.es. riparazione o manutenzione ordinaria) non deve essere preliminarmente abilitata in base a tale normativa.



SANZIONI



Registro Telematico: sanzioni



Il D.Lgs. 26/2013 che stabilisce la disciplina sanzionatoria è entrato in vigore il 12 aprile 2013.

Sono previste sanzioni , tra l'altro, a fronte dei seguenti casi:

- imprese che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro
- imprese non in possesso del certificato provvisorio o del certificato che svolgono le attività di cui al regolamento 303 su apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e 304 su impianti antincendio e prendono in consegna FGAS utilizzando personale non in possesso di certificato.
- imprese che non impiegano personale in possesso di attestato per svolgere le attività di cui al regolamento 307 (recupero FGAS da autoveicoli)
- operatori che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo perdite e recupero gas fluorurati durante la riparazione e manutenzione



Registro Telematico: sanzioni



| Articolo | Soggetti | Violazione | Sanzioni in Euro |
|-------------|---|---|------------------|
| Art. 3 c. 1 | Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304) | Che non provvedono affinché esse siano <u>controllate</u> , per individuare perdite, | 7.000 – 10.000 |
| Art. 3 c. 2 | | Che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo perdite | 10.000 – 100.000 |
| Art. 3 c.3 | | Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio) | 10.000 – 100.000 |
| Art. 3 c. 4 | | Che non tengono il registro dell'apparecchiatura | 7.000 – 100.000 |
| Art. 3 c.5 | | Che tengono il registro in modo incompleto, inesatto o con formato non corretto | 7.000 – 100.000 |
| Art. 3 c.6 | | Che non mettono a disposizione su richiesta dell'autorità il Registro | 500 – 5.000 |
| Art. 4 c.1 | Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306) | Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione | 10.000 – 100.000 |
| Art. 4 c.2 | Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti | Che impiegano personale non in possesso dell'attestato, anche rilasciato da altri stati membri | 7.000 – 100.000 |
| Art. 4 c. 3 | Proprietario di un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita | Non provvede affinché i gas fluorurati siano recuperati | 7.000 – 100.000 |
| Art. 5 c. 1 | Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per apparecchiature: a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; c) impianti di protezione antincendio ed estintori; d) commutatori ad alta tensione | Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro | 10.000 -100.000 |
| Art. 5 c.2 | Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304 | Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro | 10.000 -100.000 |
| Art. 10 | Imprese tenute all'iscrizione al registro | Non si iscrivono | 1.000 – 10.000 |



OBBLIGHI DEGLI OPERATORI





Operatore

L'**operatore dell'apparecchiatura** è responsabile del rispetto degli obblighi normativi


L'articolo 2 del Regolamento 842/2006 definisce l'operatore come una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore;

Il D.P.R. n 43/2012 all'art.2 interviene sulla definizione di operatore, considerando come tale *“il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”* .

L' “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

- *libero accesso all'impianto*, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- *controllo sul funzionamento e la gestione ordinari* (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di *decidere in merito a modifiche tecniche* (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Tenuto conto della complessità dell'installazione e dell'importanza del corretto funzionamento dell'impianto, per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione si ricorre spesso a contratti con imprese di assistenza. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.





Obblighi degli operatori

Il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

✓ Ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, l'impresa o ente che si configura come "operatore" in quanto proprietaria delle apparecchiature contenenti F-gas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi. La medesima impresa o ente hanno l'obbligo di rivolgersi a persone o imprese certificate per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di recupero degli F-gas in esse contenute. Qualora svolga tali attività con personale interno, il personale dovrà essere iscritto al registro ed in possesso di certificato

✓ Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura'. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro del Sistema'

Nei registri, gli operatori riportano le informazioni previste dai modelli pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente il giorno 11 febbraio 2013 e reperibili anche sul sito www.fgas.it nell'area modulistica.

✓ Entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto





Registri

Il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi:

- Per applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di FGAS deve tenere il Registro dell'Apparecchiatura
- Per sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di FGAS deve tenere il Registro del sistema

Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006.

- quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati,
- quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.
- altre informazioni pertinenti, quali l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati.

Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





Comunicazione annuale operatori

Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto) , gli operatori delle applicazioni fisse di:

- refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore,
- sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di FGAS

devono presentare al Ministero dell'ambiente per il tramite di ISPRA una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

A seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013, è disponibile il formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

Per la dichiarazione 2013 dovevano essere comunicate le informazioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 della dichiarazione.

